



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **CHIMENTI Andrea** - ID 143375 - (più altri)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del Torneo a Squadre C.I.S. 2023 - Serie C girone 6: *Vengo chiamato al tavolo 2 dell'incontro Firenze scacchi – Valdera Kings: i giocatori sono **Davini Davide** e Di Lupo Aldo. **Davini** reclama partita vinta in quanto il Di Lupo ha nella giacca il cellulare. Di Lupo conferma e assegno dunque la partita conclusa con vittoria del **Davini**.*

*Il capitano della Valdera Kings, **Taglione Stefano**, che commenta “che schifo” e **Davini**, risentito, alza la voce dicendo che il regolamento è regolamento.*

*Mi allontanano con i due e chiedo spiegazioni: **Taglione** spiega che il suo commento è dovuto al fatto che **Davini** stesse perdendo e che vincere in quel modo è, a suo parere, antisportivo.*

*Mi limito a commentare che riguardo ai cellulari erano state fatte raccomandazioni ed annunci; i telefoni, inoltre, potevano essere lasciati in custodia all'Organizzatore.*

*Ammonisco **Davini** per avere alzato la voce e gli ricordo che l'arbitro sa come agire. Invito **Davini** e **Taglione** ad allontanarsi e a misurare le parole.*

*Questa premessa è utile per capire poi il fatto sotto descritto.*

*Alle ore 13.20 di sabato 20 maggio, al termine dell'incontro in seconda scacchiera Davini-Giannicchi (1-0), dell'abbinamento Valdera Princes-Firenze scacchi S. Giovanni (secondo turno del girone 6 della serie C del C.I.S.), il giocatore **Davini** di Firenze scacchi S Giovanni si rivolgeva al capitano di Valdera Princes, Stefano **Taglione**, con le parole “Vaffanculo, testa di cazzo!” perché sosteneva che per tutta la partita **Taglione** lo stesse fissando (testimone dell'insulto l'arbitro collaboratore Paolo Pin).*

*Mi avvicinavo alla scacchiera e invitavo le persone a calmarsi e uscire con me all'esterno per chiarire. Ho convinto **Davini** e **Taglione** a fatica poiché erano molto agitati e disturbavano tutti gli altri giocatori del torneo, venendo quasi alle mani.*

*Con noi all'esterno, terminava la sua partita Ferruccio Lari (prima scacchiera di Valdera Princes che firmava di sua iniziativa il modulo come capitano, mentre era in corso ancora la partita in terza scacchiera della loro squadra), e si aggiungeva alla discussione il presidente del circolo di Firenze Scacchi, Andrea **Chimenti**, recando*



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

*con sé il modulo di fine incontro firmato dal Lari e affermando che **Taglione** non aveva alcun diritto di sostare dietro la squadra in quanto non capitano.*

*Ribadivo che a inizio turno **Taglione** si era accreditato verbalmente con me come capitano ed interrogo Lari per accertare il motivo per cui aveva firmato il modulo: si giustifica affermando che credeva di far bene perché non vedeva il suo capitano.*

*Cancello la firma di Lari dal modulo ed invito **Taglione** a firmare (era terminata anche l'ultima partita). **Chimenti** afferma che io stia alterando un documento ufficiale, asserendo che mi arrogavo il diritto di sostituire il capitano di Valdera Princes.*

*Spiego gentilmente che sta affermando che io non sia imparziale come arbitro e chiarisco che sia un dato di fatto che fin dall'inizio del turno **Taglione** abbia sempre sostato dietro la sua squadra.*

*Inoltre si era accreditato verbalmente con me come capitano non giocatore e nessuno aveva contestato la sua presenza. Informavo i tre che, anche in considerazione dell'episodio avvenuto il venerdì sera tra **Davini** e **Taglione**, tutti e tre non saranno più accettati come capitani, che avrei fatto la segnalazione al Giudice Sportivo, che potevano fornire le loro versioni a me, a tutt'oggi non pervenute, ed infine che, se giocatori, alla minima scorrettezza sarebbero stati espulsi dal torneo.*

*Il giocatore **Davini** è inoltre stato sospeso per il turno pomeridiano.*

*Più tardi ho dialogato con Andrea **Chimenti**, che si è scusato per aver alzato la voce e per le sue affermazioni? (Segnalazione in data 20.05.2023 dell'arbitro principale Pietro Vetturi).*

Il tesserato CHIMENTI ha fatto pervenire una memoria difensiva.

L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “*Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo*”. L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che “*il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi*”.



# Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Nella specie, non pare che la contestazione da parte di CHIMENTI nei confronti del (legittimo) operato dell'arbitro, seppure eccessiva (tanto che il tesserato ha sentito l'esigenza di scusarsi con l'arbitro stesso), si sia svolta con modalità tali da costituire illecito sanzionabile, né che siano state utilizzate espressioni sconvenienti od offensive.

Pertanto si ritiene che non debbano essere applicate sanzioni disciplinari.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 14.07.2023

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele Vinciguerra**

**(firmato digitalmente)**



# Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**